

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Delibera n° 322

ORIGINALE

OGGETTO: SENTENZA N. 1380/11 TAR LOMBARDIA SU RICORSO PROPOSTO DA ROCHE SPA CONTRO L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE.

In data 21 GIU. 2012, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via Mario Nicoletta Angolo Via G. Di Vittorio; Su conforme proposta nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore dell'Ufficio Risorse Economico-Finanziario.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con decreto n.36 del 14 dicembre 2010, è stata istituita, presso il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, la Bad Debt Entity ("BDE"), quale struttura regionale accentrata sotto il diretto controllo e coordinamento della Struttura Commissariale, la quale ha preso in carico la gestione del debito pregresso maturato dal SSR, curando gli aspetti ed adempimenti di natura amministrativa, contabile, finanziaria e legale necessari per la quantificazione ed estinzione in via definitiva dello stesso (eccetto quegli atti/adempimenti che per la loro natura sono di esclusiva competenza del legale rappresentante legale del soggetto in quale esiste il debito);

CHE con propria delibera n.24 del 27 luglio 2011 questa Azienda ha conferito delega espressa alla Regione Calabria a transigere e sottoscrivere gli accordi conseguenti, con i fornitori di beni servizi del Sistema Sanitario Regionale e con gli erogatori di prestazioni sanitarie, relativamente a crediti accertati dall'Azienda come certi, liquidi ed esigibili per fatture emesse fino al 31 dicembre 2008 nei confronti dell'Azienda stessa, nonché di provvedere al pagamento degli importi derivanti dalla sottoscrizione degli atti transattivi;

VISTO il DPGR n. 91 del 7 settembre 2011 avente ad oggetto: "Riorganizzazione della BAD DEBT ENTITY (BDE) istituita con la citata DPGR n. 36 del 14 dicembre 2010. Nomina componenti Obiettivo G.8 S.20.2" con il quale sono stati nominati i componenti della B.D.E. specificandone le relative funzioni;

VISTO il decreto ingiuntivo n.29098/2009 emesso dal Tribunale di Milano il 5 agosto 2009 col quale il giudice ordinario ha ingiunto a questa Azienda il

pagamento della somma di Euro 435.482,02 in favore di La Roche S.p.a. a fronte del mancato pagamento delle fatture emesse nel periodo settembre 2008-aprile 2009 oltre interessi, spese, competenze ed onorari come indicati nel decreto;

CHE le fatture relative all'anno 2008 sono pari ad 422.892,89 come da allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il giudizio di ottemperanza n. 1380/11 emesso dal T.A.R. Lombardia il 5 agosto 2009 sul ricorso n. 655/2011 proposto da La Roche S.p.a. contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per l'ottemperanza del titolo esecutivo;

Vista la nota prot. 13822-11/28-12/F 2583/GAB. del 24 agosto 2011 della Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Crotone con la quale comunica che il Dr. Fabrizio Gallo è stato designato quale Commissario ad Acta per l'espletamento degli adempimenti di cui alla sentenza sopra indicata;

VISTO il decreto di liquidazione del 21 maggio 2012 emesso dal Commissario ad Acta Dr. Fabrizio Gallo che si allega in copia e forma parte integrante del presente atto;

CHE le fatture relative all'anno 2008, di cui all'allegato elenco, afferiscono al titolo esecutivo sopra indicato, in relazione al quale è stato emesso il decreto giudiziale di ottemperanza ancora non eseguito;

VISTA la nota prot. n. 526/C del 5 aprile 2012 della Regione Calabria Piano di Rientro BDE acquisita agli atti di questa Azienda al prot. n. 9138 del 6 aprile 2012 che si allega in copia e forma atto integrante della presente delibera;

RITENUTO di dover adempiere a quanto espressamente richiesto dalla Regione Calabria con la nota sopra indicata;

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

PRENDERE ATTO del giudizio di ottemperanza n. 1380/11 del T.A.R. Lombardia e della nomina del Dr. Fabrizio Gallo quale Commissario ad Acta;

PRENDERE ATTO del decreto di liquidazione del Commissario ad Acta Dr. Fabrizio Gallo del 21 maggio 2012;

DELEGARE la Regione Calabria al pagamento delle somme, relative alle fatture anno 2008, oggetto del titolo esecutivo di cui al giudizio di ottemperanza n. 1380/11 del TAR Lombardia nella misura della tabella allegata che forma parte integrante del presente atto;

INVIARE copia del presente atto all'Ufficio BDE Piano di Rientro della Regione Calabria presso il Dipartimento Tutela della Salute;

INVIARE copia del presente atto al Commissario ad Acta Dr. Fabrizio Gallo;

INVIARE copia del presente atto al Collegio Sindacale.

Il Responsabile del procedimento – Posizione Organizzativa -
Rag. Patrizia SELLARO *Patrizia Sellarò*

Il Direttore dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Giuseppe FICO

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giovanni COZZA

Il Direttore Sanitario
Dr. Francesco PARAVATI

Il Direttore Generale
Prof. Rocco Antonio NOSTRO

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 21 GIU. 2012 con Protocollo della Segreteria Generale n. 065 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

SENTENZA TAR LOMBARDIA 1380/11 COMMISSARIO AD ACTA DR F. GALLO		
CAPITALE INGIUNTO € 422.892,89	INTERESSI AL 31/12/2011 € 101.334,89	
SPESE LEGALI D.I. € 4.377,08	SPESE SENTENZA DA DEFINIRE	TOTALE SPESE LEGALI € 4.377,08

ELENCO FATTURE DECRETO INGIUNTIVO N. 29098/09				
NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO	STATO DELLE FATTURE	INTERESSI NON FATTURATI MATURATI SUL 2008
342880	17/09/2008	€ 2.483,92	liquidata	€ 629,05
3618	23/09/2008	€ 196,42	liquidata	€ 49,39
3617	23/09/2008	€ 1.672,00	liquidata	€ 420,39
3849	24/09/2008	€ 3.853,08	liquidata	€ 967,60
344114	25/09/2008	€ 9.346,99	liquidata	€ 2.344,43
344376	29/09/2008	€ 6.949,80	liquidata	€ 1.734,73
4530	29/09/2008	€ 5.018,20	liquidata	€ 1.252,59
344970	01/10/2008	€ 1.628,70	liquidata	€ 405,06
345134	02/10/2008	€ 52.812,52	liquidata	€ 13.120,66
345135	02/10/2008	€ 3.887,22	liquidata	€ 1.120,37
5413	03/10/2008	€ 2.032,32	liquidata	€ 504,38
5412	03/10/2008	€ 16.217,67	liquidata	€ 4.024,87
5610	06/10/2008	€ 491,04	liquidata	€ 141,02
6576	08/10/2008	€ 1.541,23	liquidata	€ 441,81
6575	08/10/2008	€ 1.121,64	liquidata	€ 276,91
346965	13/10/2008	€ 1.965,08	liquidata	€ 482,58
346755	13/10/2008	€ 3.706,56	liquidata	€ 910,24
7440	16/10/2008	€ 1.982,10	liquidata	€ 485,21
7441	16/10/2008	€ 105,84	liquidata	€ 25,91
7860	20/10/2008	€ 4.281,20	liquidata	€ 1.043,56
8213	21/10/2008	€ 3.082,46	liquidata	€ 750,56
8412	22/10/2008	€ 3.905,76	liquidata	€ 950,01
348618	23/10/2008	€ 1.254,55	liquidata	€ 304,82
348619	23/10/2008	€ 157,10	liquidata	€ 38,17
8809	24/10/2008	€ 3.887,22	liquidata	€ 943,48
349056	27/10/2008	€ 491,04	liquidata	€ 118,80
9448	29/10/2008	€ 2.054,98	liquidata	€ 496,09
9909	30/10/2008	€ 281,77	liquidata	€ 67,95
9908	31/10/2008	€ 51.725,19	liquidata	€ 12.460,10
326	04/11/2008	€ 6.949,80	liquidata	€ 1.666,90
50824	05/11/2008	€ 5.564,20	liquidata	€ 1.333,12
350504	05/11/2008	€ 1.878,67	liquidata	€ 450,11

ROCHE SPA

350992	07/11/2008	€ 2.603,84	liquidata	€ 622,50
351274	10/11/2008	€ 1.628,70	liquidata	€ 388,10
1799	12/11/2008	€ 26.605,59	liquidata	€ 6.325,93
352176	14/11/2008	€ 35,22	liquidata	€ 8,36
2418	17/11/2008	€ 2.316,60	liquidata	€ 547,80
2417	17/11/2008	€ 15.548,87	liquidata	€ 3.676,78
2416	17/11/2008	€ 3.887,22	liquidata	€ 919,19
2618	18/11/2008	€ 1.760,00	liquidata	€ 415,72
3040	20/11/2008	€ 139,49	liquidata	€ 32,88
3248	21/11/2008	€ 314,97	liquidata	€ 74,15
3247	21/11/2008	€ 1.672,00	liquidata	€ 393,63
3706	25/11/2008	€ 38,51	liquidata	€ 9,03
3707	25/11/2008	€ 991,90	liquidata	€ 232,27
4714	01/12/2008	€ 653,40	liquidata	€ 152,47
4715	01/12/2008	€ 82.840,69	liquidata	€ 19.330,25
6748354945	02/12/2008	€ 49,10	liquidata	€ 11,44
674835097	03/12/2008	€ 368,15	liquidata	€ 85,71
6748355356	04/12/2008	€ 2.640,00	liquidata	€ 613,96
6748355549	05/12/2008	€ 3.460,67	liquidata	€ 803,92
6748355548	05/12/2008	€ 501,82	liquidata	€ 116,57
6748355795	09/12/2008	€ 4.815,75	liquidata	€ 1.113,69
356330	11/12/2008	€ 15.619,74	liquidata	€ 3.604,09
6508	12/12/2008	€ 1.630,92	liquidata	€ 375,89
6748356838	15/12/2008	€ 1.672,00	liquidata	€ 384,06
6748356839	15/12/2008	€ 15.548,87	liquidata	€ 3.571,55
7392	17/12/2008	€ 2.054,98	liquidata	€ 470,96
7391	17/12/2008	€ 17.639,25	liquidata	€ 4.042,53
7208	17/12/2008	€ 5.018,20	liquidata	€ 1.150,06
7673	18/12/2008	€ 1.360,37	liquidata	€ 311,41
7910	19/12/2008	€ 6.949,80	liquidata	€ 1.589,12
		€ 422.892,89		€ 101.334,89

RIEPILOGO:

CAPITALE INGIUNTO € 422.892,89
INTERESSI MATURATI SU CAPITALE 2008 E ANTE € 101.334,89
SPESE LEGALI D.I. € 4.377,08

firmato



REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE

PROT. N.

Premesso che:

- il Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Sezione Terza – in data 30.05.2011 ha pronunciato la sentenza n. 01380/2011 nel giudizio di ottemperanza sul ricorso n. 655/2011 proposto da LA ROCHE S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Bernasconi, contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 29098/2009 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano;
- con la suddetta sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale, prendendo atto del persistente inadempimento dell'A.S.P. di Crotone rispetto agli obblighi di pagamento incumbenti per effetto del sopra menzionato titolo giudiziale, in accoglimento del ricorso proposto ha nominato il Prefetto di Crotone o altro funzionario da questi delegato, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell'amministrazione ingiunta, provveda, all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 29098/2009 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano disponendo il pagamento delle somme in esso determinato in favore della società;
- con decreto prot. n. 13822 – 2011/28 – 12/f. 2538/Gab. del 24 agosto 2011, il Prefetto di Crotone ha delegato lo scrivente all'adempimento delle attività necessarie per l'esecuzione della decisione del giudice amministrativo;
- è stata constatata, alla data odierna, la perdurante inottemperanza dell'A.S.P. di Crotone rispetto all'esecuzione integrale del decreto ingiuntivo n. 29098/2009 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano;
- l'amministrazione intimata ha fornito al commissario *ad acta* delegato il prospetto integrale degli importi dovuti alla società LA ROCHE S.p.a. in relazione al titolo esecutivo azionato nella sede del giudizio di ottemperanza definito con la predetta sentenza n. 01380/2011 del T.A.R. Lombardia – Milano;
- l'avv. Vlachos, dello studio legale Bernasconi, per conto della società ricorrente, informata dallo scrivente degli importi suddetti, in data 8 maggio 2012, ha confermato la correttezza degli stessi, ad eccezione di quelli previsti per le spese legali che ammonterebbero ad € 15.033,31, oltre ad € 4.360,36, previsti nel prospetto dell'A.S.P.;

Considerato che:

- con successiva sentenza n. 2439/2011, il menzionato T.A.R. ha ordinato allo scrivente di depositare una relazione nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione in questione;
- in data 26 ottobre 2011, lo scrivente ha depositato la relazione richiesta, evidenziando alcune eccezioni proposte dall'A.S.P. e relative:

1

- all'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1, comma 51 della L. 220/2010, che prevede che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere delle Regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari;
- all'atto di delega alle transazioni ed al pagamento effettuato dall'A.S.P. nei confronti della Regione, con deliberazione del 27 luglio 2011;

chiedendo chiarimenti al Giudice dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D.Lgs. n. 104/2010;

- Il T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 3096/2011 del 2 dicembre 2011, nel fornire i richiesti chiarimenti, ha ribadito che il quadro normativo vigente non consente di comprendere l'ottemperanza tra le azioni esecutive che non possono essere intraprese o proseguite nei confronti delle aziende sanitarie locali delle regioni commissariate e sottoposte a piani di rientro ed ha confermato l'ordine di procedere all'esecuzione entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione o notificazione della sentenza;

- il menzionato T.A.R., con sentenza n. 1282/2012, in data 8 maggio 2012, emessa su fattispecie del tutto analoga, ha espresso il principio di diritto secondo il quale: *"nel caso in cui il debito ... è stato oggetto, ai fini della sua concreta soddisfazione, di particolari accordi tra l'A.S.L. interessata e la Regione Calabria, o altre amministrazioni, il Commissario non dovrà valutare simili circostanze come ostative all'adempimento dell'incarico conferitogli. Invero il giudicato della cui ottemperanza si tratta si è formato nei confronti dell'ASL e della parte ricorrente, sicchè, ai fini del presente giudizio l'ASL è il soggetto tenuto all'ottemperanza del decreto ingiuntivo rispetto al complesso delle somme in esso indicate e tale profilo non è inciso da successivi, eventuali, rapporti intercorsi tra l'ASL e la Regione Calabria, o altra amministrazione."*;

Ritenuto

- di dover procedere con immediatezza all'ottemperanza del surrichiamato decreto ingiuntivo;
- di dover liquidare, allo stato, le sole spese legali definite nel decreto ingiuntivo n.54254/2009, in quanto la determinazione di quelle successive non rientra nel giudicato su cui si svolge l'ottemperanza nè queste ultime risultano oggetto di indicazioni nella sent. n. 1380/2011 del T.A.R. Lombardia

DECRETA

1) di liquidare a LA ROCHE S.p.a., per le causali in premessa, i seguenti importi:

- a) € 535.938,12 (euro cinquecentotrentacinquenovecentotrentotto/12) in relazione al decreto ingiuntivo n. 29098/2009 – Tribunale di Milano, così risultante:

€ 435.482,05 (euro quattrocentotrentacinquemilaquattrocentottantadue/05) a titolo di importo capitale residuo ancora dovuto;

€ 96.095,71 (euro novantaseimilanovantacinque/71) a titolo di interessi;

€. 4.360,36 (euro quattromilatrecentosessanta/36) a titolo di spese legali liquidate dal giudice ordinario.

2) di decurtare, dai predetti importi, eventuali somme corrisposte successivamente alla trasmissione allo scrivente, da parte dell'A.S.P. di Crotone, del prospetto riepilogativo di cui in parte motiva;

3) di imputare le predette spese a carico del bilancio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

4) di comunicare, a cura dell' Ufficio Finanziario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, il presente provvedimento a:

- PREFETTO DI CROTONE;

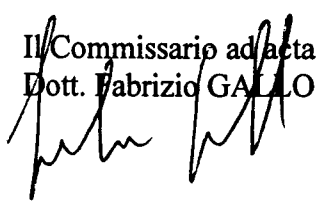
- TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA LOMBARDIA - SEZIONE TERZA - DI MILANO;

- LA ROCHE S.p.a., elettivamente domiciliata in Milano, Viale Bianca Maria n. 18, presso lo studio dell'Avv. Stefano Bernasconi;

5) l'Ufficio Finanziario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone è incaricata dell'esecuzione del presente disposto.

Crotone, 21 MAGGIO 2011

Il Commissario ad acta
Dott. Fabrizio GALLO





Regione Calabria
Piano di Rientro
BDE

156
DA
15
10.10
11/11/12

Catanzaro li 05 APR 2012

Prot. n. 526/SC

ASP Crotone

Magna Grecia

Protocollo nr.9138 del 06/04/2012 (ARRIVO)



* 1 - 8 2 8 0 3 *

Direttori Generali
Aziende Sanitarie Provinciali
ed Ospedaliere
LORO SEDI

Commissione Straordinaria
Azienda Sanitaria Provinciale
VIBO VALENTIA

e.p.c.

dott. Giuseppe Scopelliti
Commissario ad Acta
CATANZARO

Direttore Generale
Dipartimento Presidenza
CATANZARO

Trasmessa a mezzo fax

**OGGETTO: Processo di ricognizione e riconciliazione del debito pregresso 2008 e ante -
Giudizi di ottemperanza con nomina del commissario ad acta**

Con riferimento al processo di ricognizione e riconciliazione del debito pregresso, nell'ipotesi di crediti riferiti a provvedimenti di ottemperanza adottati dai Tribunali Amministrativi e dal Consiglio di Stato, con contestuale nomina di commissari ad acta, ogni Azienda, partendo dallo schema di delibera adottato per l'approvazione delle fatture liquidabili emesse dai fornitori fino al 31.12.2008, dovrà adottare una nuova delibera del Direttore Generale, in cui:

- prende atto del giudizio di ottemperanza e della relativa nomina del commissario ad acta, indicando gli estremi del:
 - decreto ingiuntivo;
 - decreto d'ottemperanza e del giudice che lo ha emesso;
 - commissario ad acta.
- Indica, in forma tabellare, il dettaglio delle fatture abbinate al titolo (decreto ingiuntivo o sentenza) per l'ottemperanza del quale il giudice ha emesso il decreto in modo da consentire l'identificazione:

- della denominazione sociale, e la relativa partita iva, del titolare delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo;
 - degli estremi delle fatture oggetto del giudizio (numero, data, importo al lordo dell'iva);
- delega la Regione Calabria al pagamento di quanto oggetto della delibera stessa.

Nella parte motiva della delibera, l'Azienda dovrà inserire apposito periodo in cui indicherà che le fatture di cui all'allegato elenco afferiscono a titoli esecutivi in relazione ai quali è stato emesso decreto giudiziale di ottemperanza ancora non eseguito.

La Coordinatrice
Marcello Di Vito

Comunicazione trasmessa solo via Fax, ai sensi dell'art. 6, co. 2 della legge 412/91 e dell'art. 43, co.6 del DPR 445/2000.